

**Riordino delle norme in materia di attività di installazione di impianti
(Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37)**

***I contenuti del nuovo provvedimento
Prime valutazioni interpretative***

Il contesto legislativo del DM 22 gennaio 2008, n. 37

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008, n. 61, del **Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 – recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici** – si è conclusa, finalmente, la lunga fase transitoria delle proroghe della data di entrata in vigore del Capo V (artt. 107 - 121), dedicato alle “*Norme per la sicurezza degli impianti*”, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. Dalla data di entrata in vigore del D.M. – **27 marzo 2008** – **discende la definitiva abrogazione del Capo V - impianti** del TU edilizia.

Come noto, la data di entrata in vigore del Capo V del Testo Unico dell'edilizia (il DPR n. 380/2001), *in attesa del riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*, è stata differita nel corso degli anni da numerose disposizioni d'urgenza (per ben dieci volte !), in quanto la formulazione incompleta ed incongruente del provvedimento aveva provocato sovrapposizioni inconciliabili rispetto a varie disposizioni legislative e regolamentari attinenti al settore dell'installazione di impianti, in materia edilizia e di efficienza energetica, vanificando, al contempo, le direttive consolidate in tema di semplificazione e razionalizzazione amministrativa e creando anche serie condizioni di incertezza per l'esercizio dell'attività di installazione.

Fra i vari provvedimenti di proroga ha assunto particolare importanza il DL 30/9/05 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2/12/05 n. 248, ove, con l'*art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)*, è stato affidato al Ministro dello Sviluppo Economico il compito di adottare, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, uno o più Decreti volti a disciplinare:

- a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

- c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b).

In realtà si trattava di una forma di delega piuttosto affievolita in quanto era stato previsto un *provvedimento di natura meramente regolamentare* con il quale effettuare il mero coordinamento delle disposizioni in materia di installazione di impianti: in sostanza, con la forma del decreto ministeriale si sarebbe potuto solamente apportare qualche modifica delle precedenti disposizioni procedurali e regolamentari, mantenendo comunque fermo il precedente impianto legislativo primario previsto dalla legge n. 46/1990, come integrato dalle disposizioni del Capo V del TU edilizia.

Parallelamente, nelle more della elaborazione del Decreto da parte del Ministero venivano approvati ulteriori Decreti-legge che hanno disposto il *differimento del termine* di entrata in vigore del Capo V - installazione di Impianti, rispettivamente al 31 dicembre 2006 (con l'art. 1-quater, comma 1 del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 228/2006) e, più di recente, al *31 dicembre 2007* (con l'art. 3, comma 1, del Decreto-legge n. 300 del 28 dicembre 2006, convertito nella legge n. 17/07).

In via specifica tale ultimo Decreto, oltre ad aver disposto il *differimento del termine* di entrata in vigore del Capo V citato al *31 dicembre 2007*, ha previsto, al contempo, che, alla *data di entrata in vigore del regolamento ministeriale* recante norme sulla sicurezza degli impianti (di cui al medesimo art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) del DL n. 203/05, convertito dalla legge n. 248/05), da emanarsi anch'esso, comunque, *non oltre il 31 dicembre 2007*, dovessero essere *abrogati il medesimo Capo V del TU edilizia, nonché la legge originaria in materia di sicurezza degli impianti n. 46 del 5 marzo 1990 ed il corrispondente regolamento di attuazione emanato con DPR n. 447/91*. In particolare tale disposizione legislativa ha espressamente mantenuto salvi *gli articoli 8 (Finanziamento dell'attività di normazione tecnica), 14 (Verifiche) e 16 (Sanzioni)* stabilendo, altresì, che le sanzioni stesse dovessero trovare applicazione *in misura raddoppiata*.

Considerato che, a causa della complessità della materia e della procedura molto complessa ed articolata di approvazione del Decreto, non è stato possibile conseguire la pubblicazione, né l'entrata in vigore, del provvedimento nel termine previsto del 31 dicembre 2007 e che, per conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2008 era entrato in vigore il Capo V in materia di impianti, creando rilevanti problemi operativi a carico delle imprese del settore e difficoltà burocratiche nell'avvio delle attività d'impresa, è intervenuta, da ultimo, la legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (cd. "milleproroghe") in cui, con l'art. 29-bis, *il termine del 31 dicembre 2007 è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2008*.

La norma approvata è mirata a superare le difficoltà della situazione transitoria *rimuovendo e ponendo nel nulla, fin dall'origine, gli effetti dell'attuazione del Capo V del Testo Unico*, che si sono verificati a decorrere dal 1° gennaio 2008, ed al contempo ha *riaperto il termine per consentire il perfezionamento della procedura di entrata in vigore* del provvedimento del Ministero: è così seguita la pubblicazione del Decreto n. 37/08 su Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008, con la data di entrata in vigore prevista al **27 marzo 2008 in tempo utile rispetto alla scadenza del termine perentorio del 31 marzo 2008**.

Il provvedimento legislativo stesso, anche se non ha previsto una vera e propria delega legislativa nei confronti del Governo, tuttavia ha il pregio di avere sostanzialmente legittimato e “rinforzato” il decreto regolamentare del Ministero in modo tale da consentire al medesimo di **sostituire e coordinare le precedenti norme legislative primarie** (la legge n. 46/90), **regolamentari** (il DPR n. 447/91) e **delegate** (il Capo V del Testo Unico dell'edilizia) in un nuovo **testo normativo unitario**.

Nel senso esposto, l'effetto dell'abrogazione delle precedenti disposizioni primarie e regolamentari *non viene determinato direttamente dal regolamento ministeriale ma discende esclusivamente dalla disposizione legislativa* introdotta con l'art. 3, comma 1, del Decreto-legge n. 300 del 28 dicembre 2006, convertito nella legge n. 17/07, la quale, come già evidenziato, *riconnette la decorrenza dell'abrogazione dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento ministeriale*.

Pertanto, il Decreto Legge n. 300/06, convertito nella l. n. 17/07, ha consentito al nuovo Decreto ministeriale, anche se come *fonte regolamentare*, di intervenire sulle precedenti disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla materia dell'installazione, con la possibilità di effettuare una *ricognizione razionalizzata della normativa esistente, e di semplificare, coordinare e, entro certi limiti, integrare la precedente disciplina*, chiarendo anche alcuni aspetti applicativi e di interpretazione che avevano dato adito a situazioni di contenzioso nel precedente assetto normativo.

Proprio per la sua natura anche ricognitiva, il provvedimento comprende direttamente pure il testo delle disposizioni legislative concernenti l'*articolo 8 della legge n. 46/90 (Finanziamento dell'attività di normazione tecnica)*, nonché delle disposizioni legislative (art. 16 della legge n. 46/90) e regolamentari (art. 10 del DPR n. 447/91) in materia di sanzioni, riportando, in particolare, la loro misura raddoppiata.

Invece, la norma prevista dall'art. 14 della legge n. 46/90 in materia di *verifiche non è stata inserita nel nuovo Decreto ministeriale* ma è rimasta in vigore nella sua stesura originaria in quanto la materia dovrà essere nuovamente affrontata in base ad un apposito *provvedimento ministeriale recante la definizione del sistema delle verifiche degli impianti*.

Da ultimo si segnala che, oltre alle *abrogazioni esplicite* – relative al Capo V - Impianti del TU edilizia, alla legge n. 46/90 ed al regolamento previsto dal DPR n. 447/91 – il nuovo Decreto ministeriale comporta anche *alcune abrogazioni implicite*, concernenti rispettivamente:

- il *DPR 18 aprile 1994, n. 392*, che regolava il procedimento di riconoscimento dei requisiti professionali e vari altri aspetti (verifiche, dichiarazioni di conformità, uffici tecnici interni, adeguamento impianti mediante atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva);
- *l' articolo 9 del DPR 14 dicembre 1999, n. 558*, che riguardava la procedura di inizio di attività e l'invio della copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio;
- *il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 24 novembre 2004*, recante l'istituzione e la regolamentazione dell'albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali per l'attività di installazione di impianti, ai sensi dell'art. 109, comma 2 del Capo V - Impianti.

In definitiva il Decreto ministeriale – anche se non rappresenta una autentica riforma della disciplina in materia di attività di installazione di impianti – costituisce un riordino mirato a ***razionalizzare, coordinare ed integrare*** la precedente disciplina primaria e secondaria, ***mantenendo sostanzialmente i principi della precedente impostazione.***



I principali contenuti del Decreto e gli aspetti di integrazione e miglioramento

NB

In questo capitolo sono illustrati i contenuti del Decreto che hanno introdotto modifiche ed integrazioni alla precedente disciplina e che risultano di rilevante interesse per la Categoria.

In particolare, vengono riportate alcune prime valutazioni utili per l'attuazione del provvedimento, che sono già state rappresentate all'Ufficio Legislativo ed alle Direzioni competenti del Ministero dello Sviluppo Economico per la elaborazione di una circolare ministeriale contenente appositi indirizzi interpretativi mirati a risolvere gli aspetti carenti o di incerta applicazione.

1) Ampliamento della sfera di applicazione della disciplina a tutte le categorie di edifici.

Rispetto a quanto previsto dalla Legge 46/90, il Decreto (Art. 1, comma 1, primo periodo) prevede l'ampliamento del campo di applicazione della disciplina a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli **edifici indipendentemente dalla relativa destinazione d'uso, che siano collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.**

In tal senso il Decreto conferma l'estensione del campo di applicazione della disciplina, già prevista dall'art. 107 del Capo V – impianti del DPR n. 380/01, a tutte le categorie di edifici privati e pubblici, qualunque ne sia la destinazione d'uso, superando la precedente distinzione in base alla quale la legge n. 46/90 era applicabile agli “edifici adibiti ad uso civile” (abitazioni, studi professionali, persone giuridiche private, associazioni, circoli, conventi e simili) e non alle diverse categorie di edifici non ad uso civile (quali gli immobili pubblici, quelli ad uso industriale, produttivo, artigianale, commerciale, agricolo o ad altri usi come gli edifici di culto, le scuole i luoghi di cura, i magazzini, i depositi) (solo l'attività relativa agli impianti elettrici era soggetta in ogni caso alla legge n. 46/90 per tutti gli edifici pubblici o privati con qualsiasi destinazione).

Si richiama l'attenzione sulla precisazione della norma laddove si fa riferimento a tutti gli impianti collocati non solo all'interno degli edifici, ma anche “nelle relative pertinenze”, quindi anche in spazi esterni ma comunque destinati in modo strutturale al servizio dell'edificio, in ciò superando le incertezze provocate dalla precedente disciplina.

Considerato che nel testo non sono previste indicazioni per l'applicazione della nuova disciplina, sarebbe necessario acquisire ed applicare un *criterio*

interpretativo uniforme mirato a riconoscere a tutte le imprese regolarmente iscritte che abbiano già svolto l'attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90, la possibilità di conseguire il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio delle predette attività.

A tal fine, si ritiene che occorra chiarire in *maniera omogenea su tutto il territorio nazionale* che, alla data di entrata in vigore del Decreto, le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane, che hanno operato su impianti in edifici pubblici o privati adibiti ad uso industriale, commerciale, artigianale, agricolo o ad altri usi, precedentemente esclusi dalla sfera di applicazione della legge n. 46/90, *si considerano abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere e specifiche voci all'interno di esse come risultanti dallo stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane, senza pretendere adempimenti burocratici o cartacei (come certificazioni o fatture) inerenti lo svolgimento delle attività pregresse, in quanto del tutto ingiustificati ed inutilmente onerosi per le imprese.*

2) Classificazione degli impianti – Definizioni relative agli impianti

Il Decreto – senza modificare la classificazione delle lettere relative alle diverse tipologie di impianti previste dalla legge n. 46/90 e senza aggiungerne altre – tuttavia apporta alcune integrazioni delle precedenti denominazioni apportando parziali ritocchi ed accorpamenti (art. 1, comma 2).

Per comodità di consultazione si riporta la classificazione aggiornata con le modifiche evidenziate:

- a) *impianti di produzione, **trasformazione**, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, **nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere**;*
- b) *impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;*
- c) *impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di **refrigerazione** di qualsiasi natura o specie, **comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali**;*
- d) *impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;*
- e) *impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas **di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali**;*
- f) *impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;*
- g) *impianti di protezione antincendio.*

In particolare si richiama l'attenzione sulle principali modifiche apportate dal Decreto sia con riguardo alla classificazione degli impianti, che con riferimento alle diverse definizioni, anche di natura tecnica, relative agli impianti (di cui all'art. 2).

- **lettera a) impianti relativi all'energia elettrica**

Tale tipologia di impianti, dopo essere classificata dall'art. 1, comma 2, lettera a), viene espressamente definita dall'art. 2, comma 1, lettera e), ove si intende per:

“e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw. nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;”

Fra gli aspetti di novità si segnala che:

- negli *impianti elettrici* rientrano anche quelli di *“trasformazione”*;
- si fa riferimento agli impianti *di autoproduzione di energia elettrica fino a 20 kw nominali*, precisando che per *“potenza impegnata”* si intende *“il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati”*;
- gli *“impianti di protezione contro le scariche atmosferiche”*, diversamente da quanto previsto dalla precedente classificazione, sono stati correttamente *accorpati con gli impianti elettrici*;
- la definizione fa riferimento anche agli *impianti “posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici”*; in tal senso, dato che nella definizione sono scomparsi i riferimenti, previsti dal DPR 447/91, agli *“impianti luminosi pubblicitari”*, si ritiene che la definizione stessa comprenda in sé anche tale tipologia di impianti;
- viene prevista un'apposita denominazione relativa agli *“impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere automatiche”* i quali, contrariamente a quanto previsto da una precedente stesura dello schema di Decreto, in cui tale tipologia di impianti veniva classificata nella lettera b) dell'art. 1, relativa agli impianti elettronici, *sono classificati e definiti nella categoria degli impianti elettrici*; tale tipologia di impianti consiste nella predisposizione di opere elettro-meccaniche e viene normalmente ricondotta, per uniforme interpretazione delle Camere di Commercio e sulla base, altresì, di un parere della stessa Direzione Generale della Produzione Industriale del 1992, nell'ambito degli *impianti elettrici in quanto, in effetti, sul piano tecnico la parte elettronica coesiste*

sempre con l'impianto elettrico e non richiede una predisposizione impiantistica autonoma;

- **lettera b): impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici**

L'art. 2, comma 1, lettera f) prevede che per *impianti radiotelevisivi ed elettronici* si intendono *“le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche **relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua**, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico,”*

In particolare si rileva che fra gli impianti elettronici in genere possono coerentemente rientrare anche gli impianti di **“domotica”** (detta anche *home automation*), attinenti alle tecnologie atte a migliorare la qualità della vita nella casa grazie all'automazione, al controllo ed all'integrazione di processi, utilizzando elettronica ed informatica, al fine di rendere più agevoli le attività all'interno dell'abitazione (quali accensione luci, attivazione e comando elettrodomestici, gestione della climatizzazione, apertura di porte e finestre, ecc.), ovvero di aumentarne la sicurezza (controllo anti-intrusione, fughe di gas, incendi, allagamenti, ecc.) e di consentire la connessione a distanza con servizi di assistenza (tele-soccorso, tele-assistenza, tele-monitoraggio, ecc.).

La definizione in esame prosegue prevedendo che *“ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli **impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica**, si applica la normativa specifica vigente”*.

In realtà si ritiene che questa previsione sia incoerente, inopportuna e possa creare una forte incertezza sul piano giuridico ed operativo.

In particolare va sottolineato che la formulazione adottata dalla norma accosta, *in modo tecnicamente erroneo*, gli *“impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica”* – regolati in modo autonomo da apposite disposizioni di competenza del Ministero delle Comunicazioni, attualmente in via di riforma – agli *“impianti di telecomunicazione”* che costituiscono una tipologia di impianti completamente diversa: infatti, a causa di tale previsione, anche gli impianti televisivi e per i servizi Fastweb e Telecom che servono la TV potrebbero essere impropriamente affiancati agli impianti telefonici ed in tal senso sarebbero indebitamente sottoposti alla medesima disciplina. Inoltre, in base a tale formulazione si introdurrebbe un concetto tecnicamente incongruente di *“impianti di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica”*, privo di qualsiasi ragionevole significato.

Vista la palese incongruenza tecnica dell'affiancamento fra *impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica*, è stato richiesto al Ministero un chiarimento specifico che demarchi nettamente le due

tipologie di impianti e che, in futuro, porti *alla modificazione ed alla soppressione di tale definizione.*

- **Lettera c): impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura e specie**

Il Regolamento, dopo aver classificato in via generale tale tipologia di impianti, inserisce una specificazione, non prevista dalla precedente classificazione, in base alla quale sono comprese anche le “**opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali**”, in ciò riportando un formale riferimento alle opere che *normalmente vengono effettuate* da parte delle imprese di installazione o, comunque, sono realizzate secondo le loro indicazioni.

Inoltre il Regolamento non prevede alcuna *definizione* tecnica di tale tipologia di impianti. Considerato che le varie *attività professionali impiantistiche di tale categoria*, pur essendo sostanzialmente e tecnicamente diverse fra loro, **risultano globalmente accorpate nella medesima lettera c)**, si ritiene che sia possibile distinguere fra loro, ad esempio:

- *l'installazione di impianti per la produzione di calore* alimentati da combustibile solido, liquido e gassoso, e/o fonti rinnovabili, comprese le opere di distribuzione dell'energia;
- la predisposizione e manutenzione di *sistemi di evacuazione* dei prodotti della combustione e delle condense, *di ventilazione ed aerazione* dei locali asserviti a generatori di combustione;
- *la manutenzione* di impianti per la produzione di calore;

nonché, ad esempio:

- *l'installazione di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva* aventi quale fluido termovettore un fluido refrigerante di qualsiasi natura e specie, comprese le opere di distribuzione dell'energia;
- *l'installazione di impianti di refrigerazione adibiti a processi produttivi di qualsiasi natura o specie*, comprese le opere di distribuzione dell'energia;
- *la manutenzione* di impianti di refrigerazione e climatizzazione.

Le suddette precisazioni sarebbero utili soprattutto ai fini dell'*accertamento della relativa qualificazione tecnico-professionale* che dovrebbe poter essere differenziata *secondo le esperienze lavorative ed i periodi di inserimento in forma di collaborazione tecnica svolti nell'ambito delle imprese appartenenti allo specifico comparto di attività.*

Inoltre occorre prevedere in via interpretativa un puntuale **coordinamento** fra la denominazione delle varie tipologie di impianto di cui all'art. 1, lettera c) (*riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione*) rispetto alle disposizioni vigenti in materia di *rendimento energetico nell'edilizia* (D.Lgs. n.192/05 e D.Lgs. n. 311/06), ove sono previste apposite definizioni di

“impianto termico” e di **“climatizzazione invernale ed estiva”** (come, in particolare, nell’Allegato “A” recante “Ulteriori definizioni”):

D.Lgs. n. 192/05, art. 2 - Definizioni:

(omissis)

f) «sistema di condizionamento d'aria» è il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria;

g) «generatore di calore o caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

Allegato “A” recante “Ulteriori definizioni”

14. Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

Ulteriore coordinamento dovrebbe essere previsto con la definizione di **“impianto termico”** di cui al D.Lgs. n. 152/06 in materia di prevenzione dell’inquinamento atmosferico (Norme in materia ambientale).

D.Lgs. n. 152/06: art. 283 – Definizioni

comma 1:

a) *impianto termico*: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;

b) *generatore di calore*: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre acqua calda o vapore, costituito da un focolare, uno scambiatore di calore e un bruciatore;

c) *focolare*: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;

d) *impianto termico civile*: impianto termico la cui produzione di calore è destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;

Nella classificazione è stata inserita la denominazione degli *impianti di "refrigerazione"*, precedentemente non previsti.

In modo specifico si ritiene necessario identificare con chiarezza tale tipologia di impianti tenendo conto che gli stessi, essendo *"di qualsiasi natura e specie"*, soprattutto laddove siano al servizio di edifici ad uso industriale o produttivo, risultano di elevata complessità tecnica e devono poter essere *tenuti distinti rispetto alle tipologie più generiche di impianti di climatizzazione e di condizionamento, magari ad uso domestico, che risultano accorpate nella medesima lettera c)* del comma 2 dell'art. 1.

In sostanza da un punto di vista tecnico occorre precisare che *l'installazione di impianti di refrigerazione*, non consistendo nella mera collocazione di macchine e celle già costruite e predisposte, consiste nella *realizzazione di un complesso di opere di assemblaggio, collegamento, predisposizione ed installazione di impianti e componenti che rientrano pienamente nel concetto di installazione di impianti a servizio degli edifici.*

Tale precisazione sarebbe utile soprattutto ai fini dell'*accertamento della relativa qualificazione tecnico-professionale* che dovrebbe poter essere differenziata *secondo le esperienze lavorative ed i periodi di inserimento in forma di collaborazione tecnica svolti nell'ambito delle imprese appartenenti allo specifico comparto.*

- **lettera d): impianti idrici e sanitari**

In un'ottica analoga a quanto già rilevato per la tipologia degli *impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione*, risulta opportuno prevedere alcune indicazioni mirate a distinguere negli *"impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie"* quelli adibiti al *consumo umano* rispetto agli *impianti idrici e di distribuzione adibiti a processi produttivi.*

- **lettera e): impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas**

Nella classificazione generale prevista dall'art. 1, comma 2, lettera e), vengono espressamente comprese le ***"opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali"***, facendo riferimento, in analogia con quanto già riportato nella lettera c) relativa agli impianti di *riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura e specie*, alle opere che *normalmente vengono effettuate* da parte delle imprese di installazione o, comunque, sono realizzate in base alle loro indicazioni. In tal senso la norma riprende parzialmente quanto già previsto dal precedente regolamento (il DPR n. 447/01) ove nell'impianto del gas a valle del punto di consegna rientravano *"le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale.....e per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione"* e rispetto al quale, nella dichiarazione di conformità si dovevano *"fornire indicazioni sulle caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione."*

Inoltre la definizione di cui all'art. 2, lettera g) del Decreto – relativa agli impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas – fornisce una descrizione delle **componenti facenti parte dell'impianto** in cui viene compreso “*l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione*”.

Considerato che nel medesimo articolo 2 concernente le definizioni relative agli impianti manca del tutto la definizione dell'impianto di riscaldamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) (*impianti di riscaldamento*), al fine di definire con maggiore chiarezza la distinzione fra le due tipologie di impianti si rende necessario precisare che *i generatori di calore, pur rientrando tra gli apparecchi utilizzatori da installare e collegare agli impianti di distribuzione e di utilizzazione del gas, debbano intendersi ricompresi anche nell'impianto “termico” di cui agli impianti di riscaldamento classificati dalla stessa lettera c).*

3) Requisiti tecnico-professionali

I requisiti di qualificazione professionale sono stati innalzati e resi maggiormente selettivi (art. 4). In tal senso risultano aumentati i periodi di inserimento in imprese abilitate del settore, sia sotto forma di lavoro dipendente, sia da parte di soggetti in possesso di diplomi di maturità tecnica o professionale o di attestati di formazione professionale, nonché in forma di collaborazione tecnica continuativa svolta da parte del titolare, del socio o del collaboratore familiare.

Di seguito si riportano per esteso i **requisiti** coordinati con le relative modifiche.

- a) *diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;*
- b) *diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un **periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi**, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (in precedenza era previsto un periodo di un anno);*

*in particolare si prevede che **Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) (impianti idrici e sanitari) sia pari ad un anno;***

- c) *titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, **previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi**, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (in precedenza era previsto un periodo di due anni);*

in particolare si prevede che: *Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) (impianti idrici e sanitari) sia pari a due anni;*

riguardo alla norma è necessario chiarire che, come previsto dalla precedente lettera b), il *periodo di inserimento* in un'impresa del settore deve essere *successivo* al conseguimento del titolo di studio: pertanto, sul piano della coerenza logica, oltre che giuridica, l'espressione "*previo un periodo di inserimento*" deve essere intesa quale periodo *comunque successivo* al conseguimento del titolo di studio;

d) *prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.*

Proseguendo, nel successivo comma 2 dell'art. 4, vengono fornite le seguenti precisazioni:

- *i periodi di inserimento alle dirette dipendenze di una impresa del settore di cui alle lettere b) (diploma o qualifica) e c) (titolo o attestato) e le prestazioni lavorative svolte alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività, di cui alla lettera d) del comma 1, possono svolgersi anche in forma di **collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari;***
- *si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 **il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari** che hanno svolto attività di **collaborazione tecnica continuativa** nell'ambito di imprese abilitate del settore **per un periodo non inferiore a sei anni**. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2 (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie), tale periodo **non può essere inferiore a quattro anni** (in precedenza il Ministero aveva previsto, con circolare interpretativa, un periodo di tre anni).*

Tali disposizioni sono state espressamente previste al fine di riconoscere valore alle esperienze lavorative o professionali svolte da parte dei **titolari di imprese, dei soci e dei loro collaboratori familiari** che, attraverso lo svolgimento di attività di collaborazione tecnica continuativa effettuata nell'impresa mediante l'"**affiancamento**" **continuo rispetto ad un responsabile tecnico abilitato** operante nell'impresa stessa, hanno la possibilità di conseguire il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali utili all'esercizio dell'attività.

A tal fine la norma prevede una distinzione fra due fattispecie:

- 1) nel caso in cui tali soggetti siano già in possesso di appositi diplomi o qualifiche (di cui alla lettera b)) o titoli o attestati (di cui alla lettera c)), viene

previsto lo svolgimento dei corrispondenti periodi di collaborazione tecnica continuativa (rispettivamente due anni per la lettera *b*) e quattro anni per la lettera *c*), ridotti rispettivamente a un anno o due anni per gli impianti idrici e sanitari);

2) nel caso in cui i medesimi soggetti siano del tutto *privi di diplomi, qualifiche, titoli o attestati ed abbiano avviato direttamente la loro collaborazione tecnica continuativa in un'impresa* del settore, viene previsto che gli stessi possano svolgere un periodo più prolungato di *collaborazione tecnica continuativa pari ad almeno sei anni*, ridotto ad almeno quattro anni per gli impianti idrici e sanitari, al fine di conseguire la relativa qualificazione professionale.

3. 1) Maturazione dei requisiti nelle situazioni pendenti

In particolare, nella fase transitoria occorre tutelare le posizioni pendenti di quei soggetti che, alla data di entrata in vigore del Decreto, stiano frequentando appositi corsi di diploma in itinerari di scuola secondaria del secondo ciclo, ovvero corsi di formazione professionale, oppure stiano effettuando periodi di inserimento lavorativo o di collaborazione tecnica continuativa in imprese abilitate del settore, prevedendo che *al termine dei relativi itinerari di qualificazione tecnico-professionale, secondo le condizioni ed i termini prescritti dalle disposizioni previgenti, siano considerati in possesso dei requisiti tecnico-professionali validi per l'esercizio dell'attività.*

3. 2) "Immedesimazione" del responsabile tecnico. Abilitazione delle imprese.

Il Decreto, apportando alcune integrazioni e precisazioni rispetto alla precedente disciplina, afferma e ribadisce che le imprese *"sono abilitate all'esercizio dell'attività se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante, ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali."*

In particolare è stato rafforzato il rapporto esclusivo di **"immedesimazione"** del **responsabile tecnico**, in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, prevedendo che tale funzione possa essere svolta *per una sola impresa* e che tale qualifica sia *incompatibile con ogni altra attività continuativa* (art. 3, commi 1 e 2).

Il responsabile tecnico è il soggetto a cui è devoluta la responsabilità della conduzione tecnica dell'impresa. Il termine *"immedesimazione"*, come ha precisato a suo tempo il Ministero dell'industria, con la Circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994, va interpretato in senso stretto e cioè *"riferito alla necessità dell'esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa"*.

Nel caso dell'*impresa artigiana* la figura del responsabile tecnico si deve identificare necessariamente con l'imprenditore artigiano titolare di impresa

individuale o con uno dei soci artigiani nel caso di società con qualifica artigiana.

Per le altre imprese nelle quali il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, tale soggetto deve essere appositamente *“preposto con atto formale”* ed il rapporto di immedesimazione - continua lo stesso Ministero - deve concretizzarsi in una forma di collaborazione che consenta al "preposto-responsabile tecnico" di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa.

Considerato che la disposizione del comma 2 dell'art. 3 – ove si prevede che *“il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa”* – è destinata ad entrare immediatamente in vigore, si fa presente che la stessa è suscettibile di provocare conseguenze rilevanti a carico delle imprese che, avendo regolato il rapporto con il responsabile tecnico in base alle precedenti disposizioni meno restrittive, ora si possono venire a trovare in una posizione sopravvenuta non più compatibile con la nuova prescrizione. In tal senso è necessario chiarire che la nuova prescrizione può essere applicata anche alle situazioni in essere con una ragionevole flessibilità, nel senso che si possa ammettere un periodo di prima applicazione che consenta alle imprese di adeguare la propria posizione.

3. 3) Qualificazione tecnico-professionale ed avvio della corrispondente attività

Sulla base della classificazione generale degli impianti il Decreto dispone che: *“Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti.... presentano la dichiarazione di inizio attività.....indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per i lavori da realizzare (art. 3, comma 3) .*

Considerata la portata stringente di tale previsione, che impone una **stretta correlazione fra l'attività specifica di installazione da svolgere e la relativa qualificazione tecnico-professionale**, ne discende che in sede di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane sia possibile riconoscere l'abilitazione professionale tenendo conto in modo specifico dell'*esperienza lavorativa effettivamente maturata in una determinata tipologia di attività impiantistica riconducibile ad una lettera o ad una apposita voce all'interno della lettera di appartenenza solamente nei casi in cui la voce corrispondente risulti espressamente contemplata dalle varie lettere relative alla classificazione degli impianti di cui all'art. 1 ed a condizione che la limitazione risulti tecnicamente compatibile.*

Tale precisazione risulta opportuna al fine di prevenire valutazioni discrezionali e contraddittorie da parte dei singoli Enti preposti.

3. 4) Imprese e soggetti abilitati. Attestazioni SOA.

La norma originariamente prevista dal Capo V - Impianti del TU edilizia (art. 108, comma 3), concernente la possibilità di abilitare le imprese tramite il conseguimento delle **attestazioni SOA** per l'esecuzione di lavorazioni attinenti agli impianti nei lavori pubblici oggetto di appalto, **è stata soppressa**, in quanto rientrante nell'ambito di una disciplina diversa da quella dell'installazione di impianti, attinente agli appalti di lavori pubblici, e quindi estranea rispetto alla delega.

Tale soppressione elimina alla radice la previsione del tutto ingiustificata ed inopportuna introdotta dal Capo V, cui avevano fatto seguito specifiche determinazioni dell'Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici (in particolare quella adottata il 17 aprile 2002) che, ora, dovranno essere radicalmente modificate nel senso di mantenere comunque ferma e rispettare in modo inderogabile l'abilitazione dell'impresa, secondo i requisiti professionali di legge, al fine di effettuare qualsiasi attività impiantistica, anche nell'ambito di lavori di edilizia affidati in appalto.

3. 5) Soppressione dell'Albo nazionale

La norma concernente l'istituzione dell'**Albo nazionale** dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali (di cui all'art. 109, comma 2, attuato con il DM 24 novembre 2004) è stata soppressa in quanto – tenendo conto di quanto rappresentato dalla Categoria durante i lavori della Commissione di Studio presso il Ministero – si è ritenuto che l'introduzione di tale Albo costituisse, in realtà, uno strumento di accertamento burocratico, oneroso e fonte di inutile duplicazione di adempimenti rispetto alle funzioni già svolte da parte delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato e delle Camere di Commercio in sede di iscrizione delle imprese, e che, quindi, fosse in netta controtendenza rispetto agli obiettivi dichiarati della semplificazione e della razionalizzazione dei procedimenti.

4) Procedura di avvio dell'esercizio dell'attività

Per quanto concerne l'**avvio dell'attività di installazione in forma di impresa** viene previsto che la relativa procedura sia regolata dalle norme vigenti in materia di "**dichiarazione di inizio di attività**", di cui all'art. 19 della legge n. 241/90 e successive modificazioni (art. 3, comma 3) ..

Si fa presente che, ai sensi dell'attuale previsione dell'art. 19, citato, la dichiarazione di inizio di attività (DIA) deve essere seguita da un periodo di trenta giorni entro i quali la P.A. ha facoltà di procedere ad accertamenti sulla sussistenza dei requisiti di legge fra cui il possesso dei requisiti tecnico-professionali (in base alla precedente procedura le imprese potevano presentare una "denuncia di inizio di attività" ed avviare immediatamente l'esercizio dell'attività prima ancora di avere conseguito formalmente il riconoscimento dei requisiti, con il rischio di incorrere in problemi di legittimità del loro operato,

laddove la PA non avesse riconosciuto la sussistenza dei relativi requisiti entro i trenta giorni previsti, con eventuali riflessi anche sul regime di responsabilità).

In particolare viene comunque confermata la *procedura semplificata* consistente nella possibilità di presentazione contestuale della DIA e della domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o, per le altre imprese, al Registro delle imprese (*art. 3, comma 4*).

Al riguardo, tuttavia, occorre osservare che le disposizioni previste dal DM n. 37/08 sono state concepite in un periodo antecedente all'approvazione delle norme introdotte dall'art. 9 del Decreto-legge n. 7/07, convertito nella legge n. 40/07 ("Bersani"), relativo alla *Comunicazione Unica per l'avvio dell'impresa* da presentare al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, la quale risulta attualmente in fase di avvio e non è ancora entrata in vigore a regime.

In particolare occorre tener presente che la procedura relativa alla Comunicazione Unica, che interessa tutte le categorie di imprese, comprese quelle artigiane, deve comunque essere formalmente coordinata sia con l'art. 19 della L. n. 241, relativa alla DIA, sia con le norme regionali che regolano la procedura di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, che nella situazione attualmente vigente viene avviata in base a presentazione di apposita "domanda".

A tale riguardo occorre anche evidenziare che alcune Regioni, al fine di conformarsi ai nuovi criteri previsti dalla Comunicazione Unica, stanno modificando le proprie norme introducendo (come peraltro già avviene in Lombardia ed in Puglia) una diversa procedura di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, non più su presentazione di "domanda", ma in base ad apposita "dichiarazione", o autocertificazione dell'interessato, attestante la sussistenza dei requisiti di legge, che *coincide con la medesima Comunicazione Unica e che determina direttamente l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane*. In tali casi viene prevista la potestà da parte delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato di disporre appositi accertamenti in una fase successiva alla presentazione di tale comunicazione, con facoltà di adottare anche eventuali provvedimenti di cancellazione dall'Albo laddove accertino la carenza dei requisiti di legge.

Pertanto, nella situazione attuale, *in attesa che entrino a regime le norme sulla Comunicazione Unica al Registro delle imprese, e tenendo conto del fatto che le norme regionali si vanno sostanzialmente modificando*, si potrebbe suggerire una **procedura del tutto indicativa**, come la seguente:

- a) il soggetto procede alla *presentazione della DIA*, ex art. 19 della l. n. 241/90 per l'attività impiantistica, *unitamente alla presentazione della Comunicazione Unica al Registro imprese* che, in base alla modulistica approvata con DM 2 novembre 2007 e secondo il flusso informatico elaborato da Infocamere, può essere presentata *con riserva di iniziare l'attività dell'impresa in un momento successivo*; la presentazione della Comunicazione Unica *vale anche ai fini dell'avvio della procedura di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ovvero al Registro delle imprese, secondo criteri e termini previsti dalla rispettiva legislazione regionale*;

- b) dopo 30 gg. il soggetto procede alla *presentazione della comunicazione di inizio attività* ex art. 19 della l. n. 241/90, contestualmente ad una *denuncia di avvio dell'attività ad integrazione della Comunicazione Unica* già presentata.

NB

Su tali aspetti, tuttavia, è necessario attendere un *ulteriore provvedimento* (un DPCM attualmente in via di approvazione) di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con quello della Funzione Pubblica, attinente alle modalità ed agli effetti della nuova procedura di Comunicazione Unica al Registro delle imprese, ed in ogni caso occorre tenere bene in evidenza le norme attualmente in elaborazione da parte di diverse Regioni, mirate a *modificare la procedura di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane* secondo i nuovi criteri dell'autocertificazione e del coordinamento con la stessa Comunicazione Unica.

5) Progettazione obbligatoria degli impianti. Soglie dimensionali

È stato introdotto in via generale **il principio della redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento** degli impianti (art. 5, comma 1).

Al riguardo viene precisato che **i professionisti** possono effettuare la redazione del progetto "*secondo le rispettive competenze tecniche richieste*", per gli impianti al di sopra di determinate soglie dimensionali. Mentre per le altre opere di installazione al di sotto delle medesime soglie, la redazione del progetto è affidata **al responsabile tecnico** dell'impresa abilitata di installazione (art. 5, comma 1, ultima parte).

Nel caso di redazione del progetto da parte del responsabile tecnico dell'impresa abilitata si prevede una forma di **progettazione semplificata**. Infatti, l'*elaborato tecnico* fa parte della dichiarazione di conformità ed è costituito dallo *schema dell'impianto da realizzare*, inteso come *descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica atte stante le varianti introdotte in corso d'opera* (art. 7, comma 2).

Le modifiche ad alcune delle soglie dimensionali al di sopra delle quali il Decreto prevede *l'obbligo della progettazione da parte dei professionisti iscritti agli albi professionali*, sono le seguenti:

- per gli impianti elettrici relativi a tutte le utenze condominiali ed alle utenze domestiche di singole unità abitative aventi **potenza impegnata superiore a 6 kW** oppure alle utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq (art. 5, comma 2, lettera a));
- per gli impianti elettrici posti al servizio di immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi **potenza impegnata superiore a 6 kW** oppure qualora la superficie superi i 200 mq (art. 5, comma 2, lettera c));

- per gli impianti di *riscaldamento solo se dotati di canne fumarie collettive ramificate* (art. 5, comma 2, lettera f));
- per gli impianti di distribuzione e utilizzazione del **gas con portata termica superiore a 50 KW** o, comunque, laddove **dotati di canne fumarie collettive ramificate** (art. 5, comma 2, lettera g)).

5. 1) Obbligo del progetto redatto dal professionista per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti (Art. 5, comma 2)

In base all'attuale formulazione il progetto da parte del professionista iscritto all'albo professionale è obbligatorio *per "l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti" al di sopra di determinate soglie dimensionali*. Al riguardo si deve evidenziare che, a causa della generica previsione della norma, tale obbligo al di sopra delle soglie indicate potrebbe risultare applicabile non solo per le opere strutturali di nuova installazione, di ristrutturazione o di rifacimento degli impianti, *ma anche per tutti i successivi interventi di ampliamento, anche di lieve entità, ovvero di semplice modifica o per interventi di manutenzione straordinaria*. Ciò comporterebbe conseguenze pesanti ed ingiustificate, con aumento di oneri economici (onorari professionali) e di adempimenti, senza alcuna reale esigenza di tutela della sicurezza.

Considerato che la progettazione obbligatoria da parte dei professionisti al di sopra di determinate soglie viene richiesta *sulla base della complessità tecnica dell'impianto, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e della normativa tecnica di sicurezza*, si propone di adottare una linea di interpretazione che, ai fini della progettazione obbligatoria da parte dei professionisti, sia mirata a prevedere tale obbligo per gli interventi di natura strutturale. A tal fine sarebbe utile individuare in via interpretativa alcune *definizioni* distinguendo fra le seguenti tipologie di intervento:

- Installazione (nuovo impianto): da intendere come la realizzazione di un impianto non esistente in precedenza o come il rifacimento strutturale di un impianto già esistente.*
- Trasformazione: da intendere come la realizzazione di modifiche strutturali ad un impianto già esistente che comportano la variazione delle prestazioni, delle modalità di funzionamento, delle modalità di alimentazione, dei sistemi di protezione; il rifacimento di parte dell'impianto è considerato trasformazione.*
- Ampliamento: da intendere come l'espansione strutturale di un impianto già esistente con l'aggiunta, ad esempio, di ulteriori circuiti (ad es. circuiti elettrici, tubazioni, apparecchi utilizzatori, di comando e di controllo, installati in sede fissa mantenendo il medesimo punto di alimentazione).*

Per tali tipologie di intervento, *al di sopra delle soglie dimensionali* indicate dalla norma resterebbe fermo *l'obbligo della progettazione da parte dei professionisti*.

Mentre, sulla base dell'interpretazione sopra illustrata, sarebbero esclusi *dall'obbligo della progettazione da parte dei professionisti, ed esempio, gli*

interventi successivi di modifica o riparazione, sostituzione e ripristino o, comunque, di straordinaria manutenzione effettuati su impianti già esistenti, anche se installati all'origine al di sopra delle medesime soglie dimensionali. Per tali interventi resterebbe fermo l'obbligo della redazione del progetto da parte dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Tale interpretazione riposa in modo coerente sul principio affermato dal nuovo Decreto in base al quale *il ruolo professionale dei responsabili tecnici* delle imprese abilitate all'installazione di impianti risulta valorizzato ed innalzato.

5. 2) Utenze condominiali (art. 5, comma 2, lettera a))

Ai fini dell'obbligo della progettazione da parte dei professionisti iscritti agli albi professionali, la norma fa riferimento a *“tutte le utenze condominiali....aventi potenza impegnata superiore a 6 KW”*.

Al riguardo si ritiene necessario chiarire che la soglia indicata, in realtà, debba essere calcolata *al netto della potenza impegnata per gli impianti termici e di ascensore*. Si tratta di una precisazione tecnica necessaria e coerente, che molto opportunamente era stata già prevista da una precedente stesura dello schema di Decreto. In mancanza di tale precisazione, laddove si calcolasse la potenza di 6 kw di un'utenza condominiale *comprensiva della potenza già impegnata da altre tipologie di impianti rientranti nelle utenze condominiali*, come la centrale termica o gli ascensori, sarebbe inevitabilmente necessario ricorrere alla progettazione obbligatoria da parte del professionista *anche per un semplice intervento sull'impianto elettrico o di illuminazione condominiale di potenza assai limitata*.

La precisazione è ancor più necessaria in quanto il quadro elettrico che fornisce l'energia elettrica al condominio è unico e solo a valle del medesimo si diramano gli impianti (con relativi interruttori) relativi agli impianti termici, di ascensore, nonché di energia elettrica per usi condominiali quali l'illuminazione, la videocitofonia, cancelli elettrici ed altri servizi.

6) Dichiarazione di conformità

Il Decreto conferma l'impostazione attuale relativa alla dichiarazione di conformità, precisando in via specifica che la stessa dichiarazione viene rilasciata al termine dei lavori previa effettuazione delle *verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto (art. 7, comma 1)*.

In particolare la norma perfeziona la precedente previsione specificando che la dichiarazione, riferendosi alla sola parte dell'impianto oggetto dell'opera di rifacimento parziale, *tiene conto della sicurezza e della funzionalità dell'intero impianto* e deve espressamente indicare la *“compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.”*

6. 1) Attestato di rispondenza

Nel Decreto è stata prevista una disposizione volta a riconoscere una **competenza “peritale” in capo ai responsabili tecnici delle imprese abilitate all’installazione** (e non solo ai professionisti) consistente nella facoltà di *attestare la conformità di impianti esistenti alla regola d’arte*. Tale facoltà può essere esercitata dai responsabili tecnici delle imprese abilitate di installazione nell’ambito delle proprie competenze relative alle soglie dimensionali degli impianti per le quali non è richiesta la progettazione obbligatoria da parte dei professionisti.

In tal senso si prevede che *Il committente o il proprietario, che alla data di entrata in vigore del decreto non siano in possesso della dichiarazione di conformità, sono tenuti ad acquisire un **attestato di rispondenza dello stato dell’impianto alla regola d’arte rilasciato rispettivamente**, da un professionista abilitato ed iscritto all’Albo che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni, per gli impianti al di sopra delle soglie per la progettazione obbligatoria, e per le altre classi di impianti al di sotto delle medesime soglie, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di **responsabile tecnico di un’impresa abilitata**, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione (art. 7, comma 6).*

6. 2) Uffici tecnici interni

Il Decreto (art. 2, comma 1, lett. c) e art. 3, comma 5) precisa la definizione degli “uffici tecnici interni” da intendere come le *“strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all’impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali.”*

Nel merito l’art. 3, comma 5, prevede in modo più compiuto rispetto alla precedente disciplina, che: *“Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti.”*

Al fine di rendere coerente tali previsioni rispetto al complesso della disciplina si ritiene che *l’autorizzazione alla installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione interna debba essere subordinata a specifica denuncia o dichiarazione al Registro Imprese o all’Albo delle imprese artigiane, previa designazione di un responsabile tecnico qualificato appositamente preposto.*

Altresì, sarebbe necessario precisare che *la dichiarazione di conformità emessa dagli uffici tecnici interni nei casi di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria di impianti relativi alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti tecnico-professionali, debba essere depositata presso lo sportello unico per l’edilizia secondo i termini indicati dall’art. 11 del Decreto stesso per la dichiarazione di conformità.*

7) Punto di consegna della fornitura

Il nuovo regolamento (art. 1, comma 1, secondo periodo) e Art. 2, comma 1, lettera a)) stabilisce che la disciplina in materia di installazione, laddove l'impianto sia connesso a reti di distribuzione, si applica a partire dal **punto di consegna** della fornitura medesima, vale a dire dal punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, e l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente.

Al riguardo è stata inserita, altresì, una norma volta a chiarire e mantenere ferma **la responsabilità delle aziende distributrici o fornitrici di energia per quelle parti e componenti tecniche degli impianti da loro installate e gestite** (quali ad es. i serbatoi di riserva idrica o di combustibile o, anche, i generatori di energia), in modo da evitare ogni ampliamento illegittimo della sfera di competenze e di responsabilità delle imprese di installazione di impianti (art. 8, comma 2, secondo periodo).

La definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto allarga il concetto di punto di consegna delle forniture per gli impianti posti al servizio degli edifici, prevedendo anche il caso in cui gli impianti suddetti sono alimentati da combustibile stoccato in appositi depositi.

Per l'installazione e messa in servizio di tali recipienti esistono numerose prescrizioni in carico ai costruttori degli apparecchi e alle società distributrice del combustibile; pertanto, secondo lo spirito del Decreto, sarebbe utile precisare che *la sola fornitura in opera dei suddetti depositi, ad esclusione del collegamento degli stessi all'impianto, non è soggetta all'obbligo di abilitazione alla lettera e) dell'art. 1, comma 2, del Decreto*, mentre il loro collegamento all'impianto e la messa in servizio di quest'ultimo dovrebbe essere subordinata all'accertamento, da parte dell'installatore abilitato, della documentazione, ove prevista dalla specifica normativa di riferimento, allegando la stessa alla dichiarazione di conformità.

8) Obblighi del committente e del proprietario. Allacciamento per fornitura energia

Il Decreto prevede una norma mirata a *responsabilizzare maggiormente il proprietario o il conduttore dell'impianto*, il quale è tenuto ad adottare le **misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza** previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle *istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto* e dai fabbricanti delle apparecchiature installate (art. 8, comma 2).

In particolare il Decreto dispone che il committente, *entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura* di gas, energia elettrica, acqua, *negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso*, debba consegnare al distributore o al venditore **copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, esclusi i relativi allegati obbligatori**, o copia della dichiarazione di rispondenza. La

medesima documentazione è consegnata nel caso di *richiesta di aumento di potenza impegnata* a seguito di interventi sull'impianto, o di un *aumento di potenza* che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento delle *soglie di potenza impegnata per le quali sia richiesta la progettazione obbligatoria da parte dei professionisti* o comunque, per gli impianti elettrici della soglia di potenza di 6 kW (art. 8, comma 3).

Tali prescrizioni si applicano in *tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas* (art. 8, comma 4).

Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di trenta giorni senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, *sospende la fornitura* (art. 8, comma 5).

9) Documentazione amministrativa e tecnica

Il Decreto ribadisce *l'obbligo di conservare la documentazione amministrativa e tecnica* (dichiarazione di conformità, progetto, collaudo ove previsti), estendendo tale obbligo anche al **libretto di uso e manutenzione** da parte dei diversi destinatari delle prescrizioni previste dal Decreto.

In caso di *trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo*, la norma dispone in generale **l'obbligo di consegnare tale documentazione all'avente causa**. Laddove il trasferimento avvenga per atto di vendita (quindi a titolo oneroso) la norma prevede che l'atto debba riportare **la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti** alla vigente normativa in materia di sicurezza e che contenga **in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità** ovvero *la dichiarazione di rispondenza*.

In tal senso, contrariamente a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del DPR n. 447 del 1991 (che imponeva espressamente al proprietario di "consegnare tutta la documentazione amministrativa e tecnica all'avente causa", senza eccezioni), le parti hanno facoltà di convenire di non allegare le dichiarazioni di conformità o di rispondenza. Resta comunque *fermo l'obbligo di riportare "la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza"*

In particolare la conformità dei predetti impianti deve essere valutata, secondo i criteri che regolano la successione delle norme nel tempo, in base alla *loro conformità alla norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione o del loro ultimo adeguamento obbligatorio*.

Nell'ultimo periodo della norma in esame si stabilisce, infine, che: *"Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile."* Tale disposizione si può interpretare nel senso che, in tutti i casi in cui vi sia un soggetto che utilizza l'immobile a qualsiasi titolo (come nei casi della locazione, dell'uso, dell'usufrutto e simili), quindi in casi differenti dal "trasferimento" dell'immobile (con il quale si intende il trasferimento della proprietà a titolo oneroso/vendita, o gratuito/donazione), la consegna della *copia* di tale documentazione è *obbligatoria*.

Sulla materia sono in corso approfondimenti e confronti fra l'Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico ed il Notariato (ampiamente riportati dalla Stampa, in particolare da Il Sole 24 Ore).

10) Deposito della dichiarazione di conformità allo sportello unico dell'edilizia. Semplificazione

La norma sul rilascio del certificato di agibilità prevede un formale *coordinamento con le disposizioni del Testo Unico dell'edilizia* (il medesimo DPR 380/01) ove viene stabilita la procedura per il rilascio di tale certificato, in modo da *prevenire duplicazioni di adempimenti ed appesantimenti formali a carico delle imprese di installazione (art. 11)*.

In via specifica, è stata parzialmente accolta una misura di *semplificazione degli adempimenti a carico dell'impresa installatrice*. In tal senso risulta *soppresso l'obbligo di inviare copia della dichiarazione alla Camera di Commercio* ma *permane l'obbligo di depositarla presso lo sportello unico dell'edilizia del Comune*, in quanto, secondo la valutazione adottata dal Decreto, è necessario realizzare un punto di raccolta delle dichiarazioni di conformità (corredate dai progetti se richiesti) presso l'Amministrazione comunale in modo da poter *monitorare gli impianti negli edifici e realizzare un efficace sistema di verifica (art. 11, comma 1)*.

In particolare, si fa presente che l'obbligo di deposito presso lo sportello unico a carico delle imprese riguarda *esclusivamente l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità*.

Mentre, per quanto concerne le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono *connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività*, secondo il medesimo Testo Unico dell'edilizia, il Decreto prevede che *il soggetto obbligato a depositare il progetto* degli impianti da realizzare e la stessa dichiarazione di conformità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori, *presso lo sportello unico comunale, sia il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività e non l'impresa installatrice (art. 11, comma 2)*.

Resta a carico dello sportello unico il compito di inoltrare copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio per l'effettuazione dei riscontri e l'irrogazione delle sanzioni di competenza *(art. 11, comma 3)*.

11) Adeguamento degli impianti elettrici

Per quanto concerne gli *impianti elettrici* il Decreto tende a risolvere i seri problemi di coordinamento fra *l'obbligo di adeguamento alla regola d'arte degli impianti elettrici* (messa a terra e differenziale ad alta sensibilità) già previsto dall'art. 7, comma 2, della L. n. 46/90, e la *disposizione regolamentare* contenuta nell'art. 5, comma 8, ultimo periodo, del DPR n. 447/91, attinente all'*adeguamento tecnico minimo degli impianti elettrici* (cd. differenziale

“salvavita”) che, come noto, *risultava in contrasto con la previsione dell’obbligo di conformità alla regola d’arte previsto della legge e provocava una situazione di grave incertezza a carico della Categoria.*

Al riguardo il provvedimento prevede che *gli impianti elettrici antecedenti alla data del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se rispondenti ai seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all’origine dell’impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA (art. 6, comma 3).*

Per gli impianti elettrici successivi alla data del 13 marzo 1990 viene tenuto fermo l’obbligo della conformità alla regola d’arte.

12) Manutenzione ordinaria

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, la manutenzione ordinaria degli impianti non comporta l’intervento di imprese abilitate ai sensi dell’art. 3 del Decreto diversamente dagli interventi di manutenzione straordinaria.

Si tratta di una disposizione già contenuta nel precedente testo della L. n. 46/90, anche se, tuttavia, è stata prevista una *definizione maggiormente circostanziata e parzialmente innovativa rispetto alla precedente definizione.*

In tal senso per manutenzione ordinaria si intendono: **“gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore”** (art. 2, comma 1, lettera d)).

Restano salve le disposizioni relative alla manutenzione degli *impianti di ascensore e montacarichi* (art. 10, comma 3), nonché le norme relative agli *impianti termici ed agli impianti a gas* per i quali è richiesto l’intervento di imprese abilitate sia nei casi di manutenzione straordinaria che in quelli di manutenzione ordinaria. In particolare, prima con la circolare Minindustria n. 233/f del 1994 e poi con la circolare Ministero Sviluppo Economico del 23 maggio 2006 è stato precisato che, nel caso di impianti termici, la manutenzione debba essere effettuata esclusivamente da imprese abilitate che, al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, sono tenute a redigere e sottoscrivere un rapporto tecnico (secondo i modelli di cui agli allegati F e G al D.Lgs n. 192/05 e successive modifiche).

